

mento di malattia professionale, residuano postumi invalidanti compresi tra il 6% e il 16% (art. 13 dgl n. 38/2000).

L'andamento della spesa per prestazioni istituzionali nel periodo di riferimento è rilevabile dalle tabelle sottostanti:

(in migliaia di euro)

	1997	1998	1999	2000
rendita di inabilità e ai superstiti	22.461	23.350	23.061	24.156
rendita di inabilità temporanea	7.570	7.311	7.607	7.383
TOTALE	30.031	30.661	30.668	31.539

(in migliaia di euro)

	2001	2002	2003	2004	2005
rendita di inabilità e ai superstiti	25.259	23.864	26.695	28.137	29.159
rendita di inabilità temporanea	9.014	8.738	9.753	10.543	10.673
TOTALE	34.273	32.602	36.448	38.680	39.832

Dall'analisi dei dati si rileva un lieve ma costante aumento della spesa, che lievitava particolarmente nell'ultimo triennio.

o o o

- **Le prestazioni erogate sulla base di convenzioni con l'INPS** sono di seguito elencate:

- a) indennità derivante da malattie manifestatesi durante l'imbarco dette "fondamentali" (art. 6 della legge 24 aprile 1938 n. 831).

Tale indennità è pari al 75% della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco e viene corrisposta per tutta la durata dell'inabilità temporanea al lavoro fino al massimo di un anno dalla sbarco;

- b) indennità derivante da malattie che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco dette "complementari" (art. 7 della legge 24 aprile 1938, n. 831).

Per le malattie che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco, l'Istituto eroga un'indennità analoga a quella prevista per le malattie fondamentali, ma con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello della dichiarazione di inabilità temporanea.

Questa indennità, che compete fino al massimo di un anno dallo sbarco, viene erogata solamente ai marittimi imbarcati sulle navi munite di ruolo di equipaggio e, per quanto riguarda la categoria della pesca, solo agli equipaggi addetti alla pesca oceanica;

- c) indennità derivante da malattie che si manifestano dopo i 28 giorno dallo sbarco, in continuità di rapporto di lavoro;

d) prestazioni economiche per la tutela della maternità e della paternità (Dec. leg.vo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni).

Destinatari delle prestazioni sono il personale marittimo e quello amministrativo delle imprese armatoriali nonchè il personale di volo delle aziende di navigazione aerea.

Le prestazioni erogate fanno riferimento a quelle indicate dalla normativa con particolare riguardo al congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice), al congedo di paternità (astensione del lavoratore fruita in alternativa al congedo di maternità) e al congedo parentale (astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore).

Dall'analisi dei conti consuntivi relativi agli anni 1997-2005 sono stati tratti i dati relativi alle **spese per le prestazioni erogate sulla base della convenzione con l'INPS** che evidenziano nel 2005 un aumento del 78% rispetto alle erogazioni registrate nel 1997.

(in migliaia di euro)

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
69.909	63.488	64.966	67.241	85.191	94.984	96.306	115.322	124.439

4.1 Le attribuzioni più recenti conferite all'IPSEMA

Le caratteristiche che contraddistinguono l'Istituto hanno comportato di recente l'assegnazione all'Ente di nuove e importanti funzioni che si ritiene opportuno segnalare:

- 1) il Ministero delle Politiche agricole ha affidato all'IPSEMA l'erogazione delle risorse di uno speciale Fondo, integrativo delle prestazioni istituzionali, destinato agli eredi dei pescatori deceduti in mare;
- 2) la finanziaria 2006 ha attribuito all'Ente la certificazione delle inalazioni di amianto da parte dei marittimi, ai fini pensionistici;
- 3) la finanziaria 2007 ha riconosciuto all'IPSEMA l'esercizio di una attività ispettiva espletata attraverso il proprio personale addetto alla Vigilanza contributiva;
- 4) la legge da ultimo citata ha introdotto, inoltre, l'obbligo, per i datori di lavoro-armatori di effettuare la tempestiva denuncia all'IPSEMA dei marittimi assunti, al fine dell'emersione del lavoro nero;

- 5) la stessa finanziaria ha dedicato grande attenzione all'economia del mare che, da sola, rappresenta il 2% del PIL nazionale.

L'interesse che il legislatore mostra alle attività gestite dall'IPSEMA non fa che confermare, a giudizio della Corte, il peculiare ruolo svolto dall'Istituto che offre un servizio pubblico ad una utenza del tutto particolare, portavoce di legittimi interessi riconosciuti fin dall'antico dalla civiltà giuridica e sociale.

A ciò si aggiunge che da qualche tempo l'Istituto esplica anche attività di studio e di ricerca nel campo della sicurezza dei marittimi, attività per la quale collabora con il Ministero del lavoro e con l'ISPESL: detta attività ha comportato l'iscrizione dell'Istituto alla Anagrafe nazionale delle Ricerche.

Ne va sottaciuto che l'Ente gestisce un Osservatorio sui sinistri marittimi, gli infortuni e le malattie della gente del mare nell'ambito del quale vengono analizzati gli esiti delle inchieste espletate dalle Capitanerie di porto al fine di individuare strategie integrative di prevenzione.

5. I rapporti con le altre amministrazioni

L'Istituto, al momento della sua costituzione, ha eredito dalle ex Casse Marittime una serie di problematiche di rilievo che coinvolgono tuttora anche altre amministrazioni pubbliche e che in alcuni casi hanno reso difficili i rapporti specialmente con l'INPS e con il Ministero della Salute.

- Rapporti INPS/IPSEMA

L'IPSEMA provvede ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 30/12/1979 n. 633, convertito nella legge 29/2/1980, n. 33, alla riscossione dei contributi di malattia e maternità nonché al pagamento delle relative prestazioni a favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per conto dell'INPS.

Tale attività, in passato gestita dalle ex tre Casse marittime (adriatica, meridionale e tirrena) alle quali è succeduto l'IPSEMA, era regolamentata da tre apposite distinte convenzioni che stabilivano le modalità di rendicontazione, periodiche e finali, gli acconti nonché i criteri per la determinazione del costo del servizio.

A seguito dell'istituzione dell'IPSEMA, l'operatività di tali convenzioni è stata momentaneamente sospesa in attesa della definizione di una nuova convenzione che ridisciplinasse ex novo l'intera materia.

Tale sospensione ha comportato, peraltro, la ritardata definizione dei rapporti finanziari a partire dall'anno 1995, con una pesante esposizione dell'Istituto che, per far fronte al pagamento delle prestazioni (notevolmente superiori all'importo dei contributi riscossi), ha dovuto smobilizzare le quasi totalità dei propri investimenti mobiliari con inevitabili ripercussioni negative. Detta definizione si è potuta avviare soltanto di recente con riferimento agli anni 1995 e 1996, mentre sono in corso tuttora le verifiche per l'anno 1997.

Tutto ciò premesso, in attesa di stipulare la nuova convenzione, per la quale sono in corso gli opportuni approfondimenti fra gli uffici interessati e per garantire, nelle more, la correntezza dei flussi finanziari, sono stati stabiliti, sulla base di quanto già previsto dalle passate convenzioni, dei meccanismi di anticipazioni che evitassero ripercussioni negative sul bilancio dell'Istituto.

In relazione a quanto sopra precisato, pertanto, l'IPSEMA provvede per conto dell'INPS alla riscossione dei contributi di malattia ed al pagamento delle relative prestazioni.

Al momento della costituzione dell'Istituto, nonché durante i suoi primi anni di vita, esisteva un cospicuo ritardo nella rendicontazione di tale attività, con una conseguente forte esposizione dell'Ente il quale vantava nei confronti dell'INPS un credito che, per le prestazioni erogate, ammontava al 31 dicembre 1997 ad oltre 124 milioni di euro.

Tale situazione, a fronte dell'obbligo dell'Istituto di erogare comunque le prestazioni richieste, ha comportato, nel corso del 1997, in mancanza di rimborsi da parte dell'INPS, l'utilizzo della liquidità esistente nei conti dell'Ente e nel 1998 il disinvestimento di gran parte dei titoli presenti nel portafoglio, come meglio sarà evidenziato nel capitolo dedicato all'esame del patrimonio mobiliare dell'Ente.

La soluzione della grave situazione illustrata ha costituito un obiettivo prioritario per il corretto funzionamento dell'Istituto appena istituito assieme alla normalizzazione dei rapporti con l'INPS.

Alla definizione della questione, dopo un lungo esame istruttorio, si è giunti nel corso del 1999 con la regolazione di tutti i rapporti pregressi di dare/avere e l'avvio di una rendicontazione mensile al fine di evitare il formarsi nel futuro di forti esposizioni creditorie non sostenibili dall'ordinario flusso finanziario dell'Istituto. In tale occasione, oltre ad aver regolato in via provvisoria i rapporti INPS/IPSEMA, sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione di una nuova Convenzione che disciplini organicamente tutta la materia (nota INPS del 15 giugno 1999 n. 22027317), peraltro a tutt'oggi non ancora conclusa.

- Contenzioso con il Ministero della Salute.

L'assistenza sanitaria che le cessate Casse Marittime erogavano in passato al personale navigante, a mezzo dell'omonima gestione, è stata assunta direttamente dallo Stato a decorrere dall'1/1/1983 ai sensi del D.P.R. 31/7/1980, n. 620, emanato ai sensi dell'art. 37 della Legge 21/12/1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, l'art. 12 del succitato D.P.R. n. 620 stabiliva che i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle sopresse gestioni sanitarie erano trasferiti al patrimonio dello Stato; diversamente, i beni immobili, appartenenti alle gestioni previdenziali delle Casse Marittime e destinati alle esigenze delle sopresse gestioni sanitarie, venivano vincolati in uso alla assistenza sanitaria del personale

navigante e conseguentemente utilizzati dal Ministero della Sanità (art. 1, legge n. 767/1981).

Da tale quadro normativo è scaturito un contenzioso tra il predetto Dicastero e le Casse Marittime, continuato negli anni successivi anche con IPSEMA, in quanto il primo riteneva che l'uso non comportasse l'obbligo di alcun corrispettivo da parte dello Stato, mentre le seconde lo consideravano dovuto.

Ne sono derivate numerose vertenze giudiziarie che hanno interessato più volte tutti i gradi di giudizio e per ben due volte la Corte Costituzionale.

Da ultimo, a seguito di numerosi incontri, la questione è stata risolta transattivamente dalle due Amministrazioni ponendo fine al contenzioso che si trascinava dagli anni 80.

La transazione, accettata dall'Istituto con la delibera del 6 luglio 2005, n. 86 e ridefinita negli importi con la delibera n. 138 del 19 luglio 2006, prevede il riconoscimento a favore dell'Ente della natura onerosa dell'uso degli immobili dell'Istituto da parte del Ministero della Salute, l'obbligo di sottoscrivere per il futuro dei regolari contratti di locazione ed il riconoscimento del 70% del credito vantato dall'IPSEMA a titolo di indennità di occupazione, oneri accessori e interessi legali. L'importo dovuto all'Istituto, quantificato in € 11.880.963, sarà corrisposto dal citato Ministero nell'arco temporale di tre anni.

La transazione, sottoscritta in data 28 giugno 2006, ha costituito il raggiungimento di uno dei principali obiettivi che gli Organi di gestione dell'IPSEMA, susseguitisi nel tempo, hanno sempre tentato di perseguire in un'ottica di normalizzazione dei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e più in particolare tra due Amministrazioni che condividono la stessa utenza.

L'accordo rientra, inoltre, in un quadro di azioni (Protocolli di intesa) intraprese negli ultimi anni dall'Istituto per costruire delle forti sinergie tra le diverse realtà (molto spesso difficilmente coordinate) che presiedono alla cura del settore marittimo, in modo da garantire dei servizi sempre più in linea con le attese dell'utenza.

6. L'autonomia impositiva

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono determinati applicando, per categorie di rischio, l'aliquota contributiva al corrispondente ammontare delle retribuzioni imponibili.

Le aliquote che l'IPSEMA applica sono fissate, per la gestione per conto INPS, dall'art. 1, ultimo comma, del D.L. n. 663/79 convertito nella legge 29/2/1980, n. 33, che comprende i contributi sociali di malattia ed i contributi obbligatori di maternità; per le gestioni proprie dell'IPSEMA – denominate nel loro insieme Gestione Previdenziale – dal Consiglio di Amministrazione.

La potestà di stabilire autonomamente i tassi contributivi discende per l'IPSEMA dalle norme statutarie delle sopresse Casse Marittime, che prevedevano che fossero i rispettivi Consigli di Amministrazione a determinare la "classificazione dei rischi" e la relativa "tariffa", da rivedere annualmente in base alle risultanze di gestione dell'esercizio precedente.

Le tariffe, autonomamente fissate dall'IPSEMA, sono relative alla copertura assicurativa degli infortuni e malattie professionali, della temporanea inidoneità alla navigazione di cui alla legge n. 1486/62 nonché delle altre prestazioni previste da contratti collettivi ed accordi sindacali.

Attualmente, **l'autonomia impositiva** del Consiglio di Amministrazione dell'IPSEMA **è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento tecnico di assicurazione** in funzione dei risultati della gestione dell'ultimo esercizio e della previsione sugli esercizi successivi, con la facoltà di stabilire supplementi di premio qualora l'Ente ritenga che la misura dell'aliquota precedentemente fissata non sia più adeguata a garantire l'equilibrio finanziario necessario.

Le aliquote, infatti, vengono stabilite nell'ottica di realizzare un bilanciamento della gestione annua e consentire l'accantonamento delle riserve matematiche sufficienti a garantire gli impegni nei confronti degli invalidi permanenti e dei superstiti, rispetto all'importo iniziale della rendita dovuta.

Per effetto del principio di autonomia impositiva, la Direzione Assicurazione dell'IPSEMA, sulla base dei risultati di bilancio, sottopone all'Organo di Amministrazione una proposta tecnica per la revisione annuale delle aliquote, "...con riguardo all'ammontare delle indennità...alla copertura in capitale delle rendite...alle spese generali ed agli accantonamenti ai fondi di riserva". Presa cognizione della proposta tecnica, il Consiglio di Amministrazione determina – sulla base anche di valutazioni

di politica dell'Istituto relativamente discrezionali – le aliquote da adottare per il calcolo sia dei contributi "definitivi" dell'anno in corso e sia dei contributi "provvisori" dell'esercizio successivo.

L'IPSEMA, **con deliberazione del CDA n. 155 del 9 ottobre 2006**, ha ritenuto opportuno modificare il piano delle aliquote contributive vigente, fissato con la deliberazione n. 43 del 7 luglio 2000, al fine di riportare in equilibrio la gestione assicurativa in considerazione dello scostamento positivo del rapporto tra entrate e uscite correnti consolidatosi negli ultimi anni.

Il bilancio tecnico 2004 aveva già evidenziato, rispetto all'aliquota media di equilibrio, **un avanzo tecnico dell'aliquota media** vigente pari a 0,84%.

I risultati positivi del bilancio consuntivo del 2005, che ha chiuso il conto economico con un avanzo di oltre otto milioni di euro, ha confermato in senso migliorativo le previsioni di stima del predetto bilancio tecnico.

Pertanto l'Istituto ha ritenuto di operare sull'aliquota media in vigore **una riduzione dell'0,85%**, passando da 8,02 a 7,17, con una diminuzione in valore percentuale della pressione contributiva di circa il 10% ed in valore assoluto di circa sette milioni di euro, **idonea pertanto a garantire il ritorno all'equilibrio gestionale**.

L'effetto connesso al detto intervento è stato di un duplice risparmio, come di seguito è evidenziato:

- per lo Stato, ne è conseguito un minor onere collegato all'erogazione dei contributi a suo carico, dovuti per gli interventi di fiscalizzazione previsti dalla legislazione vigente, valutato da stime attuariali in 4,5 milioni di euro,
- per le imprese marittime, ne è derivato un minor onere per le categorie dell'armamento valutabile, sulla base degli imponibili retributivi del 2005, in 2,5 milioni di euro.

7. Assetto organizzativo

Nel rinviare per la disciplina provvisoria alla precedente relazione di questa Corte, si ricorda che l'organizzazione ed il funzionamento dell'IPSEMA sono regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 27, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità con i criteri di carattere generale dettati dall'art. 3 del già richiamato Decreto Legislativo n. 479/1994.

Detto Decreto, all'art. 3, prevede, infatti, che sono organi dell'Ente:

- a) Il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza (C.I.V.);
- d) il Collegio dei sindaci;
- e) il Direttore generale.

I compiti di tali organi, già individuati nel richiamato art. 3, sono stati meglio puntualizzati dal Decreto del Presidente della Repubblica n.27/1998 cit. con cui è stato emanato il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'IPSEMA. Detto regolamento, dopo aver stabilito all'art. 2 che l'Istituto è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, precisa che esso si articola su di un livello centrale, cui fanno capo gli Organi, i relativi servizi nonché gli uffici amministrativi ed un livello periferico costituito da sedi compartimentali e sedi zonali per l'erogazione delle prestazioni e la riscossione dei contributi; definisce inoltre compiti e attribuzioni degli anzidetti Organi nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto istitutivo, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

- **Il Presidente dell'Istituto** nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso adottata su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo e ne convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, potendo anche assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
- **Il Consiglio di amministrazione** è composto dal Presidente dell'Istituto che lo presiede e da quattro esperti dei quali uno – da porre in posizione di fuori ruolo

– scelto fra i dirigenti della pubblica amministrazione; viene nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro e della funzione pubblica; dura in carica per un quadriennio e può essere confermato una sola volta. Il C.D.A. predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità; riferisce trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sull'attività svolta con particolare riguardo al processo produttivo ed al profilo finanziario; il Consiglio esercita inoltre ogni funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Ente.

- **Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza** è formato da 12 membri scelti in rappresentanza delle parti sociali; esso delibera i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente nell'ambito della programmazione generale; determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'Organo di controllo interno per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente. Inoltre, il Consiglio di indirizzo e vigilanza approva il bilancio preventivo, le relative note di variazioni ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione; in caso di discordanza sui documenti in questione fra i due organi collegiali, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale all'approvazione definitiva degli stessi.
- **Il Collegio dei sindaci**, il quale è chiamato a svolgere le funzioni ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto da cinque membri con qualifica non inferiore a dirigente statale (da collocarsi in posizione di fuori ruolo), dei quali tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui uno svolge le funzioni di presidente) e due in rappresentanza di

quello del tesoro; per ognuno dei componenti effettivi del Collegio è previsto un membro supplente.

Il suddetto Collegio viene nominato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7 e 8, dalla citata legge 88/1989²; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Quanto alla composizione del Collegio dei sindaci, la Corte, ancora una volta, sottolinea l'anacronismo per il privilegio del criterio della rappresentanza di categoria rispetto a quello della professionalità.

Al riguardo peraltro assume rilievo la norma inserita nella legge finanziaria 2005 (n. 311/2004) la quale, recependo l'auspicio della Corte, ha previsto che per gli enti previdenziali pubblici le funzioni di revisione contabile, in deroga alla disciplina di cui alla recente riforma societaria, siano ricondotte ai Collegi dei sindaci e dei revisori con conseguenti notevoli risparmi per gli enti interessati (art. 1, comma 130).

- **Il Direttore Generale**, che partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di assistere a quelle del Consiglio di indirizzo e Vigilanza, è responsabile dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; formula proposte in materia di ristrutturazione dell'istituto, di consistenza degli organici e di promozione dei dirigenti; esercita poi gli altri poteri di cui all'art. 12 della sopracitata legge n. 88/1989 ed il suo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Da quanto esposto nel corso del presente paragrafo si deduce che, in considerazione della diversa estrazione dei propri membri dalle differenti componenti sociali che tengono conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionale dell'Ente corrispondono, è al Consiglio di indirizzo e vigilanza che spettano quei compiti di primaria importanza che attengono alla individuazione delle linee generali di indirizzo della politica di gestione dell'Istituto ed al riscontro dei risultati raggiunti e degli obiettivi realizzati. Il Consiglio di amministrazione, invece,

² Il comma 7 prevede che il Collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro ed il comma 8 stabilisce che il Presidente del Collegio stesso viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e quello del tesoro; con tale stesso decreto, viene designato – tra i rappresentanti del Ministero del tesoro – il Vice presidente del Collegio.

composto da esperti in materia, ha competenza tecnico-amministrativa, predisponendo soprattutto piani e bilanci dell'Ente nonché competenze residue in tutte quelle materie non ricomprese nella sfera di competenza degli altri organi dell'Istituto.

Peraltro la Corte non può sottacere che lo schema del doppio organo di direzione politica – Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e Consiglio di amministrazione – si presta a produrre conflitti, disfunzioni e maggiori oneri più volte già rilevati e ribadisce ancora una volta la necessità che si pervenga ad una soluzione normativa che eviti, in modo chiaro e netto, la possibile confusione dei ruoli e delle azioni conseguenti che ciascuno dei due organi tende ad attribuirsi in forza di una interpretazione estensiva delle proprie competenze.

7.1 Il funzionamento degli Organi

- Nell'anno 2003 si è assistito allo scadere del secondo quadriennio di attività del **Consiglio di Indirizzo e Vigilanza**. In data 4 febbraio 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ha ricostituito il CIV.

Circa il funzionamento del detto Organo, appare incontestabile che non solo nel periodo considerato, ma fino a data corrente, esso ha fornito un valido contributo, nell'evidenziare criticità normative nonché carenze organizzative e gestionali. Il CIV ha deliberato anche apprezzabili strategie e obiettivi di ampio spettro come è dato rilevare dalle "Linee di indirizzo per il programma di attività" elaborate per il quadriennio 2004-2008 (deliberazione n. 10 del 2 luglio 2004).

Già nelle precedenti "Linee di indirizzo relative al periodo 2001-2004" il CIV aveva tracciato un percorso fortemente caratterizzato dalla volontà di attribuire all'IPSEMA il ruolo di Ente di riferimento del settore dei Trasporti marittimi, riquadrificando la presenza dell'Istituto nel panorama della Pubblica Amministrazione.

Circa lo stato di attuazione delle dette linee, il CIV ha ritenuto apprezzabile, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, la percentuale di realizzazione, pur evidenziando talune dissonanze, specie in materia di riassetto degli strumenti contabili, in relazione alle quali ha sollecitato un più organico piano di interventi da parte dei competenti organi di gestione (deliberazione n. 92 del 25 gennaio 2006).

- **Il Consiglio di amministrazione** è stato ricostituito per il terzo quadriennio con DPCM 4-6-2004.

Va premesso che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 479/1994, con il quale, come si è detto, sono stati dettati i criteri per il riordino dell'INPS, dell'INAIL,

dell'INPDAP e dell'IPSEMA, il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 20 novembre 1995 ha determinato la misura dei compensi per il Presidente, i membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ed i membri del Consiglio di Amministrazione, successivamente riadeguati con decreto del 9 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciò che concerne il funzionamento del Consiglio di amministrazione va sottolineato che, a seguito della scadenza della proroga legale riguardante il detto organo, è stato nominato quale Commissario straordinario il Presidente in carica dell'IPSEMA al fine di garantire la continuità di gestione dell'Istituto.

Detto incarico è stato confermato con successivi decreti interministeriali dal 27-2-2004 al 30 aprile 2004 e dal 30-6-2004 fino all'acquisizione dell'efficacia dell'atto di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, avvenuta con D.P.C.M. 4 giugno 2004.

Le determinazioni assunte dal CDA fino ad oggi hanno riguardato la predisposizione dei bilanci, la gestione del patrimonio, la cartolarizzazione degli immobili dell'Istituto, la gestione del personale e le sinergie con altri Enti previdenziali.

- **Il Collegio dei Sindaci** è stato ricostituito, per il terzo quadriennio, con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 aprile 2003.

Il trattamento economico dell'Organo è determinato dai contratti individuali di lavoro che ciascun componente stipula con l'Istituto.

A tal uopo giova rammentare che, con nota del 6.11.2002, prot. n. 11479, il Ministero dell'economia ha fornito direttive in merito alla stipula dei contratti individuali di lavoro anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 145/2002.

Con riferimento ai contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i Collegi dei revisori degli enti pubblici, l'art. 8 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", dispone che "Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, provvedono direttamente le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto".

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 gennaio 2004, prot. 263, ha trasmesso all'IPSEMA le copie dei DD.P.C.M. di incarico e i relativi

contratti individuali di lavoro concernenti il trattamento economico, adottati ai sensi della citata normativa.

Riguardo ai **dirigenti collocati fuori ruolo presso l'IPSEMA** quali componenti del Collegio sindacale, l'Amministrazione riferisce che: a) per quelli provenienti dal Ministero dell'economia, l'Amministrazione di appartenenza ha proceduto alla stipula dei contratti individuali di lavoro e provveduto direttamente al pagamento delle competenze dovute ai componenti da essa designati, mentre l'Istituto, da parte sua, ha regolarmente corrisposto agli interessati sia gli importi dovuti a titolo di medaglie di presenza, sia i buoni pasto; b) per i dirigenti provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece, l'Amministrazione di appartenenza non ha fornito alcuna formale comunicazione circa la stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro. Pertanto l'Istituto, in attesa che si perfezionasse la procedura contrattuale con la detta Amministrazione, ha continuato a corrispondere il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto per i dirigenti di ruolo dell'Istituto nonché gli ulteriori emolumenti connessi allo specifico incarico (indennità di carica, medaglie di presenze e buoni pasto), riservandosi successivo conguaglio.

La Corte rileva che la situazione esposta non si presenta in linea con l'art. 8 della citata legge n. 3/2003 ed invita l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti in merito al fine di non aggravare inopinatamente il bilancio dell'Istituto.

Peculiare impegno è stato dispiegato dal Collegio sindacale in sede di predisposizione delle prescritte relazioni ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi dell'Ente; dette relazioni hanno costituito uno strumento essenziale di riferimento, sia ai fini dei relativi processi approvativi, sia ai fini delle determinazioni finali espresse dai ministeri vigilanti.

I Sindaci hanno, inoltre, espletato con puntualità e professionalità verifiche e controlli sugli atti relativi alla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Ente.

7.2 I compensi degli Organi

I compensi per i componenti degli Organi dell'Istituto sono stati fissati sulla base del D.P.C.M. 9 maggio 2001 nelle seguenti misure espresse in lire:

- 34.680.000 annui lordi per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione;
- 26.588.000 annui lordi per ciascun componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

- 43.928.000 annui lordi per il Presidente di tale Consiglio;
- 20.808.000 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo (5.780.000 annui lordi per sindaco supplente);
- 26.588.000 annui lordi per il Presidente del Collegio dei sindaci;
- 24.276.000 annui lordi per il Vice Presidente.

Al Presidente dell'Ente, sulla base del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 maggio 2001, è stata attribuita una indennità di carica di lire 190.740.000 annui lordi.

Per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario presso l'IPSEMA è stata corrisposta una indennità mensile pari a quella spettante al Presidente dell'Ente ridotta della metà.

Ai componenti dei suddetti organi compete, inoltre, una medaglia di presenza di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1995, pari a lire 162.000.

Gli importi di cui sopra sono stati adeguati alle disposizioni della legge n. 266/2005, finanziaria 2006, come è dato constatare nel prospetto n. 1 trasmesso dall'Ente.

Prospetto n. 1

**IPSEMA – COMPENSI ANNUI LORDI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI
adeguati alla legge n. 266/2005 (finanziaria 2006)**

	INDENNITA' DI CARICA dal 1-1-2006
Presidente	€ 88.658,09
Consiglio di Amministrazione (componente)	€ 16.119,65
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza	
Presidente CIV	€ 20.418,23
Componente CIV	€ 12.358,40
Collegio dei Sindaci	
Presidente	€ 13.731,56
Vice Presidente	€ 12.537,51
Componente	€ 10.746,44
Supplente	€ 2.686,61
Servizio Interno e Controllo Strategico	
Presidente	€ 36.000,00
Componente	€ 31.500,00
	Importo Medaglia di Presenza
	€ 75,30

In ordine ai gettoni di presenza per i componenti del C.I.V. – nel corso del 1998 – è sorta questione sul diritto, da parte di questi, di percepire gettoni di presenza in occasione della partecipazione a sedute di commissioni formatesi all'interno del C.I.V. dei vari Istituti previdenziali.

Tale questione, iniziata con la corresponsione dei suddetti gettoni da parte dell'INAIL ai membri del proprio C.I.V., si è poi risolta, anche a seguito dell'intervento di questa Sezione (determinazione n. 5 del 30 gennaio 1998 relativa all'INPDAP).

Infatti, con nota n. 5/3PS/22389 del 30 dicembre 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, considerato il conforme avviso espresso al riguardo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente all'INPS nonché tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte dei conti in sede di approvazione della relazione sulla gestione del predetto Istituto per l'esercizio 1997 (determinazione n. 89/98), ha espresso parere favorevole all'erogazione della medaglia di presenza ai componenti le Commissioni consiliari costituite in seno al Consiglio di indirizzo e vigilanza nella misura prevista dal D.P.C.M. 20 novembre 1995, a decorrere dal 18 maggio 1997 (data di entrata in vigore della legge n. 127/97), recependo i principi posti in materia proprio della Corte.

Il Direttore Generale, sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2005 che gli ha conferito l'incarico per un periodo di cinque anni, svolge le relative funzioni in conformità alle previsioni contenute nei decreti legislativi nn. 479/94 e 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché al Regolamento n. 27/98, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'IPSEMA.

Le modalità ed i termini del rapporto di lavoro sono state contrattate direttamente dall'Istituto con il Direttore Generale.

In precedenza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 17 gennaio 2002, aveva chiarito che gli enti previdenziali devono disciplinare, nell'ambito dei regolamenti di organizzazione, la posizione del Direttore generale dell'Ente analogamente a quella dei Segretari generali di Ministero o di Direzione di struttura.

Nella predetta nota è stato, altresì, equiparato il trattamento economico dei direttori generali degli enti previdenziali " al parametro complessivo retributivo mas-